FIGISC–ANISA NEWS

N. 22/2009 del 10.06.2009

Nota informativa FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 Roma
Presidenti Nazionali: FIGISC - LUCA SQUERI – ANISA - STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale: Fabrizio PARROTTA – Segreteria: Catia Cenciarelli
Ufficio Studi & Comunicazione: Giorgio Moretti
Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724
e-mail Figisc: figisc@confcommercio.it e-mail Anisa: anisa@confcommercio.it
www.figisc.it

pagine 4

FAIB, FEGICA E FIGISC DIFFIDANO ENI ED INVITANO I GESTORI A NON SOTTOSCRIVERE PROPOSTE AZIENDALI

In relazione alla nota vertenza aperta con ENI, le Organizzazioni di categoria, venute a conoscenza che l'Azienda intenderebbe presentare ai singoli Gestori proposte contrattuali ed economiche che non sono state condivise con una regolare negoziazione contrattuale collettiva, invita i Gestori stessi a NON sottoscrivere alcuna forma di impegno che venisse loro sottoposta.

FAIB, FEGICA e FIGISC hanno, a titolo, preventivo inviato ad ENI la seguente diffida stragiudiziale.

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA STRAGIUDIZIALE

La **FAIB Confesercenti** con sede in Roma, Via Nazionale 24, rappresentata dal Presidente Nazionale e legale rappresentante pro-tempore, **Martino Landi**;

La **FEGICA Cisl** con sede in Roma, Via Anzio, 24, rappresentata dal Segretario Generale e legale rappresentante pro-tempore, **Roberto Di Vincenzo**;

La **FIGISC Confcommercio**, con sede in Roma, Piazza Giuseppe Gioacchino Belli, 2, rappresentata dal Presidente Nazionale e legale rappresentante pro-tempore, **Luca Squeri**

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 6), del **D.L.vo 11 febbraio 1998, n.32** del (GU n.53 del 5/3/1998), relativamente agli impianti di distribuzione carburanti, così recita: ***"La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti***

contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità' e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive".

- la stessa norma sopra citata, al comma 10, del medesimo articolo 1, prevede altresì che "***ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti***";

- il Legislatore ha inteso confermare le proprie prescrizioni in materia di regolazione dei rapporti economico contrattuali che legano i titolari dell'impianto/fornitori ai Gestori, attraverso una ulteriore previsione contenuta nella **Legge 5 marzo 2001, n. 57** (GU n. 66 del 20/03/200), il cui articolo 19, comma 3, così dispone: ***"In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/ 1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali***";

- sempre in tema di rapporti economico normativi fra Gestori e fornitori/titolari degli impianti, la medesima Legge 57/ 01 ribadisce e meglio specifica il concetto di gratuità delle attrezzature fisse e mobili costituenti l'impianto di distribuzione carburanti, precisando che: **"a*ll'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 19 98, n. 32, le parole* "tutte le attrezzature fisse e mobili" *devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento"***.



RILEVATO ALTRESI' CHE

- l'Eni SpA, ha sottoscritto con le scriventi Associazioni, in data **24 luglio 2003**, un accordo economico normativo, la cui validità è stata prorogata fino a tutto il

2006, con una successiva intesa sottoscritta in data 24 luglio 2006;

- nel richiamato accordo del 2006, le Parti hanno definito due impegni reciproci: il primo è quello relativo al riesame degli aspetti normativo/contrattuali, soprattutto legati ai contratti di fornitura/somministrazione dei prodotti; il secondo è quello relativo al blocco della diffusione delle gestioni dirette e dell'utilizzo del contratto di "*associazione in partecipazione*" - alternativo al contratto di affidamento in uso gratuito - nelle more della prosecuzione dell'approfondimento delle problematiche generali;
- Eni, in seguito, ha disatteso gli impegni assunti con i richiamati accordi rifiutando, nonostante le ripetute sollecitazioni, alle scriventi Associazioni di categoria ogni prosecuzione della contrattazione e continuando, senza soluzione di continuità, presso la rete dei punti vendita recante insegne e marchi Agip, la sostituzione dei contratti di gestione di affidamento in uso gratuito, con quelli di associazione in partecipazione;

- inoltre Eni ha messo in atto, a partire dalla fine del 2006, una serie di comportamenti tendenti a violare il complesso della normativa sopra richiamata. Segnatamente Eni ha preteso dai Gestori a marchio Agip:

- che controfirmassero (gennaio 2007), accettandone i contenuti, una lettera consegnata contestualmente al "*Manuale Operativo del Gestore*", contenente clausole ("***Il Manuale … costituisce, pertanto, una ulteriore specificazione degli impegni contenuti nei contratti sottoscritti***") espressamente tese a modificare surrettiziamente prescrizioni contrattuali, persino rilevanti ai sensi dell'art.1456 cod. civile (clausola risolutiva espressa);
- che sottoscrivessero (marzo 2007), su circa 600 punti vendita, un "*accordo*" con il quale i medesimi Gestori si sono impegnati a "***rinunciare alla facoltà di definire un prezzo diverso da quello consigliato da Eni R&M***", obbligandosi, perciò, ad applicare al pubblico un "*prezzo imposto*", in violazione dell'art.4 del Regolamento CE 2790/99;

- a partire da gennaio 2008, Eni R&M ha inteso invitare le scriventi Associazioni ad avviare una fase di negoziazione che ha prodotto, come risultato, la definizione di una struttura di accordo economico e normativo definito "***abbastanza convergente per entrambe le Parti***", dalla stessa Eni R&M, per iscritto, con comunicazione del 7.8.08 inviata alle scriventi. Un accordo che, però, Eni si è rifiutata di sottoscrivere in diverse e ripetute occasioni, tra il mese di luglio ed il mese di settembre del 2008;



- alla fine del mese di ottobre 2008, Eni ha comunicato la sua unilaterale decisione di azzerare i risultati delle intese frutto della negoziazione sopra ricordata e che avrebbero dovuto adeguare, ai sensi della richiamata Legge 57/01, le condizioni economiche - ferme al 1° luglio 2006 - della relazione tra Eni e Gestori, subordinando il riconoscimento del diritto dei medesimi Gestori, alla sottoscrizione di una clausola di recesso da introdurre nei contratti di affidamento di uso gratuito, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del già citato D. L.vo 32/98;

- tale atteggiamento ha comportato, a partire dal 2007 e per tutti i successivi anni, l'impossibilità per ogni singolo Gestore di dotarsi dei più elementari stru-

menti di conduzione della propria impresa, quale, ad esempio, la redazione di un bilancio di previsione, costringendo, al contrario, il medesimo Gestore ad affrontare nuovi e ulteriori oneri - alcuni dei quali assunti anche in nome e per conto di Eni stessa - senza alcuna ragionevole possibilità di prevedere un adeguamento dei propri ricavi;

- ciascuno dei comportamenti sopra evidenziati e, soprattutto, il loro articolato e funzionale complesso appaiono essere sufficienti ad integrare la previsione di cui alla Legge 18 giugno 1998, n.192, in materia di abuso dello stato di dipendenza economica, ai danni delle imprese dei Gestori a marchio Agip;

tutto quanto sopra necessariamente e doverosamente premesso, FAIB Confesercenti, FEGICA Cisl e FIGISC Confcommercio

DIFFIDANO

la Società ENI SpA, con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, nella persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, ingegner Paolo Scaroni a:

1. riprendere, in via immediata, il confronto negoziale con le scriventi Associazioni di categoria - con le modalità previste dal richiamato quadro normativo di riferimento (D. L.vo 32/ 98, L. 57/01) - finalizzato all'adeguamento delle condizioni economiche ed all'aumento dei margini di gestione dal 1/7/2006;
2. non introdurre elementi di negoziazione individuale che possono modificare le attuali condizioni economico-normative che regolano i rapporti tra Azienda e singolo Gestore che debbono giuridicamente essere definiti all'interno di specifici accordi "*interprofessionali*" di colore stipulati con le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, così previsto dal combinato disposto del D. Lgs.32/98 e della Legge 57/01.
3. astenersi dal proseguire a condizionare tale adeguamento all'accettazione di modifiche ai contratti di gestione di affidamento in uso gratuito le quali, stante il predetto quadro normativo pienamente vigente, sono affidate esclusivamente all'iniziativa legislativa del Governo e del Parlamento della Repubblica;
4. cancellare le modifiche ai suddetti contratti, con particolare riferimento a quelle rilevanti ai fini dell'applicazione del richiamato art. 1456 del cod. civile (clausola risolutiva espressa), introdotte - in violazione del comma 10, dell'articolo 1, del D. L.vo 32/98 - con le modalità in premessa ricordate;
5. desistere dall'introdurre qualsiasi modificazione contrattuale, ivi comprese clausole risolutive espresse ovvero di recesso unilaterale.

Con avvertenza che, in difetto, le scriventi Associazioni diffidanti, promuoveranno ogni opportuna iniziativa giudiziale a tutela dei diritti dei Gestori e delle stesse Associazioni di categoria, gravemente violati da Eni SpA, compreso quello relativo al risarcimento di tutti in danni patiti e patiendi, in conseguenza dell'illegittimo operato della società da Ella rappresentata.

Le scriventi, inoltre, si riservano la presentazione di ogni altra documentazione volta a sostenere le considerazioni contenute nel presente atto.

Salvis juribus.

Roma, 10 giugno 2009

Il Presidente Faib	M. LANDI
Il Segretario Fegica	R. DI VINCENZO
Il Presidente Figisc	L. SQUERI